



## TRIBUNALE DI NUORO

### **DIRETTIVA URGENTE SUL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO**

*Adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 30/05/2025*

*Modalità di notifica al paziente e svolgimento dell'interrogatorio.*

\*\*\*\*

- Alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si forniscono le seguenti indicazioni operative, vincolanti per gli enti coinvolti nei procedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio (TSO), al fine di garantire il rispetto delle garanzie costituzionali della persona sottoposta a tale misura.
- Vista la necessità di fornire direttive urgentissime stante la immediata applicabilità della pronuncia che coinvolge importantissimi aspetti organizzativi capaci di frustrare la finalità di tutela della procedura in corso.
- Sentiti tutti i magistrati civili nella riunione del 03.06.25.
- Si comunicano a tutti i Comuni del circondario le presenti linee guida con invito ad attenersi strettamente alle medesime.

#### **1. Sintesi della pronuncia della Corte costituzionale**

L'art. 35 l. 23 dicembre 1978, n. 833 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo:

- al primo comma, nella parte in cui **non prevede che il provvedimento del sindaco** sia comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente;
- al secondo comma, nella parte in cui **non prevede che il giudice tutelare senta la persona interessata prima di convalidare** il TSO;
- ancora al secondo comma, nella parte in cui **non prevede che la convalida o il diniego siano notificati alla persona interessata o al suo legale rappresentante.**

#### **2. Testo della norma (previgente alla declaratoria di incostituzionalità)**

L'art. 35 L. 833/1978 stabiliva che:

*“Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera [...] deve essere notificato entro 48 ore dal ricovero al giudice tutelare. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco”.*

### 3. OBBLIGHI DEI COMUNI

Alla luce della citata sentenza, si precisa che incombe sui Comuni l'obbligo di trasmettere senza indugio al giudice tutelare, mediante messo notificatore, l'atto da convalidare, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici del Tribunale, **ovvero dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno**, sabato e prefestivi esclusi.

In questi ultimi casi, salvo il caso di atti prossimi alla scadenza in orario anteriore, il termine per la ricezione degli atti relativi a TSO **nella giornata di sabato e nei prefestivi è fissato dalle ore 12:00 alle ore 13:30**.

I Comuni **sono tenuti ad attenersi rigorosamente a tale fascia oraria**, individuata in ragione di precise esigenze organizzative del Tribunale.

**Quando il Sindaco dispone un TSO con ricovero in ospedale, il messo comunale deve consegnare alla cancelleria del giudice tutelare i seguenti documenti, tutti insieme e completi:**

1. La proposta del medico con motivazione e la convalida sanitaria, entrambe con data e ora, più tutti gli altri atti medici allegati.
2. Prova della notifica all'interessato dell'atto da convalidare
3. L'indicazione precisa dell'ospedale dove la persona è ricoverata, con un numero di telefono da contattare per urgenze.
4. Se la persona non parla italiano (è alloglotta), la richiesta deve essere tradotta in una lingua che conosce, a cura del Comune, e deve includere il nome e i contatti dell'interprete nominato dal medesimo Comune.

**Attenzione:** se anche **solo uno** di questi documenti manca, l'ufficio riceve comunque la richiesta ma inviterà il Comune a **completare tutto entro i termini previsti per la convalida**.

### 4. Svolgimento dell'audizione da parte del giudice tutelare

Ai sensi del novellato assetto normativo e nel rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, l'audizione del paziente:

- Si svolge di norma **in presenza**, presso la struttura sanitaria in cui è ricoverato il sottoposto nel rispetto della finalità della verifica personale, così come richiesta dalla Corte Costituzionale ;
- Può **eccezionalmente** svolgersi con delega al tribunale competente del luogo di ricovero o da remoto, mediante collegamento audio-video (es. piattaforma Microsoft Teams), esclusivamente nei casi in cui il ricovero avvenga **fuori dalla circoscrizione del Tribunale** e non sia ragionevolmente possibile procedere in loco entro i termini di legge, o ricorrano specifiche ragioni sanitarie debitamente attestate dalla autorità sanitaria (norme epidemiologiche, rischio sanitario etc) che non consentano contatti con personale diverso da quello ospedaliero. In tali ultimi casi, le Aziende sanitarie dovranno:
  1. Assicurare la predisposizione di una postazione idonea al collegamento remoto;
  2. Comunicare tempestivamente all'indirizzo PEC della Cancelleria il nominativo di un referente tecnico e l'indirizzo email istituzionale presso cui ricevere il link per l'udienza.

### 5. COMPITI della cancelleria

Una volta ricevuta tutta la documentazione, la competente Cancelleria del Tribunale provvede a:

- Contattare subito il giudice civile di turno, secondo il calendario predisposto mensilmente dal Presidente della Sezione Civile, affinché fissi l'audizione nei tempi previsti dalla legge;

- Predisporre il decreto di fissazione, che non deve essere firmato necessariamente dal giudice: può essere redatto come “atto d’ordine”, con la sola firma del cancelliere, dell’assistente o dell’AUPP incaricato secondo i turni interni. **Non** si procede notificare preventivamente il decreto alla persona sottoposta al TSO.
- Comunicare al Comune e all’Azienda Sanitaria coinvolta:
  1. il decreto di fissazione dell’udienza;
  2. le informazioni necessarie sull’udienza stessa (data, ora, modalità);
  3. il link per il collegamento se l’udienza si svolge da remoto.
- Garantire l’organizzazione dell’udienza,:
  1. predisponendo la verbalizzazione, se richiesta dal giudice;
  2. disponendo la presenza dell’autista
  3. attivando il collegamento da remoto;
  4. e assicurando la presenza dell’interprete nominato dal Comune, se necessario..

## 7. Turnazioni e giudici onorari

Il servizio di convalida TSO viene garantito **sempre**, anche mediante turnazioni settimanali che comprendono giudici onorari, secondo la programmazione predisposta dalla Presidente della sezione civile .

## 6. Proroghe

La presente direttiva **non si applica** alle proroghe del trattamento sanitario, estranee alla pronuncia della Corte Costituzionale, la cui finalità appare peraltro quella di una previa valutazione della sussistenza **iniziale** dei presupposti da parte del giudice procedente.

La presente direttiva viene immediatamente pubblicata nel sito del Tribunale, comunicata a tutti i giudici e personale interessato e trasmessa:

- Ai Sindaci dei Comuni della circoscrizione del Tribunale;
- Alle Aziende sanitarie competenti per territorio;
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.
- Alla Prefettura
- Al Consiglio dell’ordine degli avvocati.

**Si raccomanda la massima collaborazione istituzionale e il rispetto rigoroso delle tempistiche e delle garanzie procedurali, a tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.**

**LE PRESENTI DIRETTIVE HANNO EFFETTO IMMEDIATO**

Nùoro, data della firma digitale

Il Presidente del Tribunale